

Statuto dell'ASSOCIAZIONE



- ▶ ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
- ▶ ART. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
- ▶ ART. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- ▶ ART. 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
- ▶ ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- ▶ ART. 6 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI
- ▶ ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
- ▶ ART. 8 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI
- ▶ ART. 9 - PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO
- ▶ ART. 10 - L'ASSEMBLEA
- ▶ ART. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- ▶ ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ▶ ART. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ▶ ART. 14 - IL PRESIDENTE
- ▶ ART. 15 - IL PATRIMONIO E LE ENTRATEE
- ▶ ART. 16 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
- ▶ ART. 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
- ▶ ART. 18 - ARBITRATO
- ▶ ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Costituzione e sede

E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata "ROCK NO WAR Onlus", con sede in Formigine (MO) - ViaFarini, 4.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'organizzazione può istituire centri, sedi o uffici nella provincia di Modena.

ART. 2 Carattere dell'associazione

L'associazione ha carattere volontario, non è confessionale, né partitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà civile, sociale e culturale a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti di collettività estere. La Onlus potrà altresì svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

I contenuti e la struttura della Onlus sono democratici.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati, che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, aventi scopi analoghi, nonché ad enti con scopi sociali ed umanitari.

ART. 3 Durata dell'associazione

L'associazione è costituita fino al 2100.

ART. 4 Scopi dell'associazione

L'associazione svolgerà l'attività esclusiva di assistenza e cooperazione allo sviluppo, di diffusione culturale di modelli etici di sviluppo economico nel rispetto dei diritti umani fondamentali e di beneficenza. In particolare si occuperà di:

fornire aiuti di emergenza per far fronte a disastri naturali e, soprattutto, al crescente impatto di situazioni di emergenza create nei paesi più poveri da conflitti interni o internazionali;

intervenire attraverso aiuti alimentari in situazioni di carenza strutturale di risorse alimentari, o di emergenze contingenti, cercando, per quanto possibile, di inserirsi in progetti più ampi e strutturati rivolti a favorire una sempre maggiore autosufficienza alimentare;

attuare interventi di sviluppo umano integrato, in sintonia con i più recenti indirizzi della politica internazionale di cooperazione allo sviluppo ed inseriti nel contesto della lotta contro la povertà;

partecipare alle grandi azioni di tipo umanitario organizzate dalla comunità internazionale per far fronte ad emergenze, naturali o create dall'uomo, sia in risposta ad appelli internazionali che alla sensibilità della opinione pubblica italiana;

sviluppare la tutela dei diritti umani e di processi demografici più attenti all'infanzia, con particolare attenzione anche alla condizione femminile, soprattutto nei paesi più poveri;

intervenire per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali dei paesi in via di sviluppo, sia contribuendo alle azioni internazionali per la tutela dell'ambiente, che consentendo, agli stessi paesi in via di sviluppo, di trarre duraturi benefici economici dalla utilizzazione diretta del loro considerevole patrimonio naturale;

sostenere e valorizzare il patrimonio culturale dei paesi in via di sviluppo, sia ai fini della tutela di identità culturali dei paesi interessati, che quale fonte di occupazione e di reddito;

promuovere una cultura di pace.

Attivare opere sociali e di sviluppo su segnalazione di organizzazioni già operanti nel territorio;

Fare opera di informazione, formazione e selezione per l'invio di personale volontario, che presterà la propria opera gratuitamente per sostenere le iniziative proposte dall'Associazione;

Promuovere e/o gestire adozioni, sostegno e solidarietà a distanza, in linea diretta o in nome e per conto di altre associazioni.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle statutarie.

Per il raggiungimento dei propri scopi e strumentalmente per tali obiettivi l'associazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali, economiche e di cooperazione necessarie, quali:

la raccolta di fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

la raccolta di prodotti alimentari, farmaceutici e di ogni genere con l'obbligo di devolvere tutto in beneficenza, anche attraverso altre associazioni o istituti purché si impegnino a far arrivare a destinazione tutti i prodotti ricevuti, senza rivenderli e comprovando con idonea documentazione il loro operato;

la pubblicazione, edizione, divulgazione e stampa di materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti e la produzione di audiovisivi e di tutto quanto concerne gli scopi dell'associazione;

la promozione e partecipazione a campagne per la crescita della giustizia e della pace, occasionalmente anche attraverso incontri e convegni pubblici, mostre, dibattiti e meeting

la cooperazione con altri gruppi, associazioni ed istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità, purché perseguano analoghe finalità o siano comunque in sintonia con lo spirito dell'associazione;

l'organizzazione di iniziative relative a scambi culturali ed, eventualmente, al commercio equo e solidale di prodotti artigianali realizzati presso i centri missionari atti alla promozione umana e sociale, nel rispetto delle tradizioni locali.

Non è permessa la tutela o la promozione di interessi economici, politici, sindacali o di categorie di fondatori, associati, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, né di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione stessa.

ART. 5 Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

l'Assemblea degli associati

il Consiglio Direttivo

il Presidente ed il Vice Presidente

ART. 6 Requisiti degli associati

Possono essere associati dell'associazione persone fisiche, italiane o straniere, e persone giuridiche, residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici che condividono le finalità dell'Ente. Potranno inoltre aderire associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'organizzazione stessa.

ART. 7 Ammissione degli associati

Sono associati tutte le persone fisiche o giuridiche che, previa domanda nominativa, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, a seguito di una delibera, e che all'atto dell'ammissione abbiano versato la quota associativa che verrà annualmente stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo. Per il primo anno la quota associativa viene fissata a L. 20000.

Le iscrizioni degli aderenti decorrono dalla data in cui la domanda viene accolta dal Consiglio.

La domanda di iscrizione deve contenere: nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, nonché dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle finalità dell'organizzazione.

Le quote sociali non potranno mai essere chieste in restituzione.

ART. 8 Doveri degli associati

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Gli aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata.

ART. 9 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per decesso, dimissione, esclusione o morosità:

le dimissioni vanno comunicate per iscritto almeno un mese prima della data di effetto;

l'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo motivando le cause che hanno portato alla perdita di quei requisiti in base ai quali era avvenuta l'ammissione, tra le quali: per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto od alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo, per svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, per altri motivi che comportino indegnità o comunque comportamenti che si manifestino contrari alle finalità dell'Ente;

la morosità deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il versamento della quota annuale associativa non avvenga entro il 31/10 di ogni anno.

ART. 10 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano, regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti regolarmente iscritti nei libri dell'organizzazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto se iscritto ed in regola con il pagamento della quota annuale.

L'assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 di aprile, per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria che straordinaria ogniqualevolta lo richieda il

Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente orario, data, luogo ed ordine del giorno, affisso presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data di convocazione. Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate, quando siano presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo e siano presenti o rappresentati tutti gli associati.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati o dei voti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati.

Ogni associato può rappresentare, mediante delega scritta, esclusivamente un solo altro associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno due scrutatori.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il voto in assemblea viene espresso da ogni iscritto in modo palese per alzata di mano, anche per le cariche elettive.

Delle riunioni di assemblea si redige un verbale, trascritto sull'apposito libro societario, firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 11 Compiti dell'assemblea dei soci

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

deliberare sulla destinazione degli utili e/o avanzi di gestione;

eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;

deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza;

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria

deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a undici, compreso il Presidente, ed è nominato dall'Assemblea degli associati. Tutti gli associati possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

I membri del consiglio, compreso il Presidente, non riceveranno alcuna remunerazione per la carica ricoperta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

In caso di riduzione del numero dei membri per dimissioni o decesso il Consiglio Direttivo stesso ha la facoltà di procedere alla integrazione fino al raggiungimento del limite statutario.

Il Consiglio si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio devono essere convocate mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma o a mezzo telefax almeno il giorno prima e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Tuttavia il Consiglio delibera validamente anche senza formalità di convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni vengono fatte per alzata di mano e richiedono il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio si redige, su apposito libro societario, un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 13 Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di tutta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ad eccezione di quanto riservato in modo esclusivo all'assemblea. In particolare sarà compito del Consiglio Direttivo:

deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e, secondo le direttive dell'assemblea, assumere tutte le iniziative del caso;

predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;

deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascuno; deliberando i casi di esclusione in caso contrario;

deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati;

deliberare l'entità delle quote associative annuali;

nominare il Vice Presidente.

ART. 14 Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice presidente, ha la rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi in genere ed in giudizio.

Al Presidente, o al Vice presidente, spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può designare un Tesoriere che gestisca le entrate e le uscite dell'associazione, che si occupi della tenuta e dell'aggiornamento dei libri contabili e della stesura della bozza di bilancio.

Il Presidente può designare anche un Segretario con funzioni di tenuta ed aggiornamento dei libri sociali dell'ente, che si occupi della convocazione e della verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente viene eletto dall'assemblea e dura in carica un triennio. In caso di dimissioni o di impedimento grave il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un Presidente fino alla successiva assemblea ordinaria.

ART. 15 Il patrimonio e le entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

da beni mobili e immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate, invece, sono costituite:

da versamenti volontari degli associati;

da donazioni, lasciti o liberalità;

dalle quote associative annue;

dal ricavato di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione, quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerta di beni di modico valore, contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;

Gli utili, avanzi di gestione o fondi non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, regolamento o Statuto facciano parte della stessa struttura. Detti utili o fondi devono essere impiegati esclusivamente per il conseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 16 Esercizi sociali e Bilancio

L'esercizio sociale dell'organizzazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude il 31/12/1998. Il Bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione e tutti gli aderenti possono prenderne visione.

Non è possibile corrispondere emolumenti al Presidente ed al Consigli Direttivo per prestazioni professionali.

E' vietato distribuire fondi, riserve e capitali durante la vita dell'ente ovvero cedere oneri o servizi diversi da quelli dell'organizzazione a condizioni più favorevoli agli associati, partecipanti a coloro che operino per l'ente o ne facciano parte.

ART. 17 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento cessazione o estinzione l'assemblea designerà, se necessario, il liquidatore determinandone i poteri; inoltre determinerà le modalità di assegnazione del patrimonio residuo a favore di altre organizzazioni ONLUS con finalità simili.

ART. 18 Arbitrato

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati, tra l'associazione e gli aderenti, i loro eredi ed i liquidatori, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto saranno decise da un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Modena su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato sarà attivato mediante richiesta motivata, spedita da una parte interessate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte contenente la prima nomina.

Qualora la parte convenuta non provveda, entro 30 giorni dall'invio della raccomandata di cui sopra, alla comunicazione della nomina del proprio arbitro, essa sarà effettuata dal presidente del Tribunale di Modena, su istanza dell'altra parte.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, con lodo inappellabile, nel termine di novanta giorni decorrente dall'accettazione.

Le parti contendenti si impegnano fin d'ora ad osservare ed a dare esecuzione alla decisione arbitrale quale espressione della loro volontà negoziale.

ART. 19 Disposizioni generali

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali vigenti in materia.